

Conferenza Episcopale Italiana

NORME
CIRCA IL REGIME AMMINISTRATIVO
DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI ITALIANI
IN MATERIA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

Art. 1 - Finalità

§ 1. L'entrata in vigore della Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* di Papa Francesco del 15 agosto 2015 rende necessario aggiornare le *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi* promulgate il 30 marzo 2001 dalla Conferenza Episcopale Italiana. Il Motu Proprio affida alle Conferenze Episcopali il compito di condividere la conversione delle strutture giudiziarie, stimolando e aiutando i Vescovi a mettere in pratica la riforma del processo matrimoniale e curando, per quanto possibile, che venga assicurata, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, la gratuità delle procedure.

§ 2. La Conferenza Episcopale Italiana, in continuità con l'impegno finora profuso, consapevole che *“l'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha [...] una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana”* (Papa Francesco, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 24 gennaio 2014), promulga le presenti norme al fine di aiutare i Vescovi nell'esercizio della funzione giudiziaria in materia di nullità matrimoniale, disciplinando l'erogazione del proprio contributo finanziario a favore dei tribunali ecclesiastici italiani per le cause matrimoniali e garantendo la giusta omogeneità amministrativa.

§ 3. La presente disciplina vale anche per i tribunali del Vicariato di Roma, fatta salva, in ogni caso, la loro condizione giuridica speciale.

Art. 2 – Soggettività giuridica

§ 1. I tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali hanno come soggetto d'imputazione delle posizioni e dei rapporti attinenti l'attività amministrativa e la gestione economica:

- 1°. per i tribunali *diocesani*: la diocesi di cui sono espressione, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto;
- 2°. per i tribunali *interdiocesani*: le diocesi che li costituiscono secondo norme di funzionamento contenute in un regolamento predisposto dal Consiglio Episcopale Permanente.

§ 2. Per i tribunali *interdiocesani* ai quali aderiscono tutte le diocesi della Regione ecclesiastica i rapporti sono imputati alla Regione ecclesiastica di riferimento, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

§ 3. La gestione dei rapporti giuridici ed economici dei tribunali interdiocesani è affidata al Vescovo Moderatore, il quale agisce in nome e per conto delle diocesi che costituiscono il tribunale in forza di idonea delega. Per l'esercizio di tale gestione, il Vescovo Moderatore può avvalersi del Vicario giudiziale.

§ 4. Le diocesi e le Regioni ecclesiastiche interessate istituiscono, nel quadro del loro bilancio complessivo, fondi distinti riservati rispettivamente all'attività dei tribunali diocesani e interdiocesani.

§ 5. Entro un anno dalla promulgazione della presente normativa, i Vescovi approvano un regolamento per i tribunali di cui sono responsabili, contenenti le disposizioni necessarie per il loro ordinato funzionamento, in riferimento all'esecuzione delle presenti Norme.

Art. 3 – Il contributo della CEI

§ 1. L'importo con cui la CEI partecipa alle spese per l'attività dei tribunali è deliberato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Episcopale Permanente. Nel formulare tale proposta, il Consiglio Episcopale Permanente terrà conto delle documentate esigenze finanziarie dei rispettivi tribunali diocesani e interdiocesani presentate dalle Regioni ecclesiastiche e del quadro complessivo delle risorse disponibili.

§ 2. Tali risorse sono ripartite tra le Regioni ecclesiastiche, per metà, in relazione al numero degli abitanti e, per l'altra metà, in relazione al numero delle cause terminate nel precedente quinquennio nei tribunali diocesani e interdiocesani della Regione ecclesiastica.

§ 3. I criteri di valutazione economica delle cause terminate sono stabiliti dal Consiglio Episcopale Permanente.

§ 4. Il numero degli abitanti è determinato con il criterio di cui alle deliberazioni concernenti l'attuazione della delibera n. 57 della CEI.

§ 5. Il contributo effettivo alla Regione ecclesiastica sarà comunque contenuto entro la misura delle esigenze finanziarie determinate secondo il § 1.

§ 6. I dati relativi alle cause terminate nei tribunali diocesani e interdiocesani nell'anno precedente sono comunicati dal Presidente di ciascuna Regione ecclesiastica alla Presidenza della CEI entro il mese di febbraio di ogni anno, unitamente a un documentato rendiconto economico, redatto secondo un modello approvato dalla Presidenza della CEI.

§ 7. La Regione ecclesiastica, in aggiunta ai documenti ordinariamente allegati al rendiconto, e i tribunali ecclesiastici sono tenuti, a richiesta della Presidenza della CEI, a fornire senza indugio ogni ulteriore documento e giustificazione in ordine alla utilizzazione delle somme erogate dalla CEI.

§ 8. Il contributo viene erogato su conto corrente intestato alla Regione ecclesiastica con periodicità bimestrale anticipata. La misura delle rate precedenti allo stanziamento annuale deliberato dalla Assemblea Generale della CEI è determinata sulla base delle rate dell'esercizio precedente, fermo restando che l'eventuale conguaglio viene distribuito nelle rate successive al predetto stanziamento.

Art. 4 – Ripartizione a favore dei tribunali

§ 1. La Regione ecclesiastica ripartisce, con equità e nel rispetto dei criteri individuati nell'art. 3 § 2 e delle finalità del *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, i contributi economici erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana e il personale di cui dispone tra i tribunali ecclesiastici della Regione, relazionandone annualmente alla stessa CEI.

§ 2. Nel caso in cui una o più diocesi intendano costituire un proprio tribunale diocesano o interdiocesano, recedendo da altro tribunale interdiocesano, dovranno garantire nel proprio organico la ricollocazione del personale che, a motivo del recesso, risultasse in esubero nell'organico del tribunale di provenienza.

Art. 5 – Rimborso delle spese straordinarie per le sedi

§ 1. Spetta alle diocesi mettere a disposizione, a titolo gratuito, una sede idonea dei tribunali che costituiscono.

§ 2. A seguito dell'approvazione della Presidenza della CEI, le spese straordinarie concernenti le sedi dei tribunali possono essere rimborsate fino alla misura massima del cinquanta per cento dei costi ammissibili a contributo.

§ 3. L'erogazione del rimborso avviene previa esibizione di idonea documentazione di spesa e nel rispetto dei vincoli di utilizzazione degli interventi.

§ 4. È compito del Consiglio Episcopale Permanente definire i costi ammissibili a contributo e la durata del vincolo di utilizzazione della sede dei tribunali.

Art. 6 – Il contributo delle parti; esenzione, riduzione, rateizzazione

§ 1. I Vescovi siano solleciti nell'accompagnare i fedeli che intendono adire i tribunali della Chiesa in modo che non siano scoraggiati a prendere parte ai processi a causa delle spese.

§ 2. Le parti sono tenute a concorrere alle spese giudiziali nella misura e secondo le modalità determinate dal Consiglio Episcopale Permanente, ferma la possibilità di contribuire liberamente alla copertura parziale del costo effettivo di una causa nelle forme previste dall'ordinamento canonico per sovvenire alle necessità della Chiesa.

§ 3. Le parti che non sono in grado di sostenere il pagamento del contributo di cui al paragrafo precedente possono chiedere al Vicario giudiziale l'esenzione o la riduzione del contributo. Al medesimo spetta stabilire l'eventuale rateizzazione.

La riduzione o l'esenzione vengono concesse dallo stesso Vicario giudiziale dopo aver acquisito il parere del parroco della parte o di altro sacerdote che la conosca e tutti gli altri elementi rilevanti secondo il diritto civile, in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio Episcopale Permanente.

A fronte di un reclamo, il Vicario giudiziale deferisce la decisione al Vescovo Moderatore.

Art. 7 – Avvocati e procuratori

§ 1. Ogni tribunale ecclesiastico deve istituire un elenco degli avvocati e procuratori, la cui disciplina è stabilita dal Regolamento di cui all'art. 2 § 5 delle presenti norme.

Il patrocinio delle cause trattate avanti il tribunale è riservato agli iscritti nell'elenco, nonché agli avvocati rotali.

Altri avvocati e procuratori possono assumere il patrocinio solo se iscritti in elenchi di altri tribunali e se approvati, in singoli casi, dal Vescovo Moderatore del tribunale.

§ 2. Tutti gli avvocati e procuratori che svolgono funzioni di patrocinio presso un tribunale ecclesiastico italiano debbono attenersi al regolamento del tribunale medesimo.

§ 3. Il Preside del Collegio giudicante determina la misura degli onorari dovuti dalle parti agli avvocati e procuratori, nonché l'importo degli ulteriori compensi che non possano ritenersi compresi in tali onorari, con riferimento alla tabella stabilita dal Consiglio Episcopale Permanente e periodicamente aggiornata dal medesimo.

§ 4. In primo grado di giudizio, tale determinazione avviene sulla base di un preventivo, presentato ed accettato dalla parte attrice al momento dell'ammissione del libello e dalla parte convenuta al momento della presentazione del mandato. Alla conclusione della fase istruttoria, il patrono potrà presentare una distinta degli ulteriori oneri sostenuti al Preside del Collegio giudicante, il quale, se la riterrà congrua, aggiornerà la determinazione emessa sulla base del preventivo. Tale aggiornamento definisce la somma che il patrono richiederà alla parte a titolo di compenso definitivo.

§ 5. Nel secondo grado di giudizio, se questi si svolge secondo il rito ordinario, la determinazione avviene sulla base di un preventivo, presentato ed accettato dalle parti al momento della concordanza del dubbio della causa. Qualora si svolgesse secondo quanto previsto dal can. 1680, § 2, la determinazione avviene a consuntivo al momento della notifica del decreto di conferma della decisione di primo grado.

§ 6. Il Preside del Collegio è tenuto a informare le parti delle somme dovute. In particolare, della determinazione formulata sulla base di un preventivo viene redatto apposito verbale che, se accettato dalle parti interessate, viene da queste sottoscritto unitamente agli avvocati e procuratori e dal Preside del Collegio, ed è conservato assieme agli atti della causa.

§ 7. Eventuali reclami delle parti contro l'operato degli avvocati e dei procuratori circa i costi del patrocinio, o circa le norme del diritto e le regole deontologiche, debbono essere presentati al Preside del Collegio giudicante. Questi, se riscontra che il reclamo ha fondamento, per il tramite del Vicario giudiziale deferisce la questione al Moderatore del tribunale per gli opportuni provvedimenti.

§ 8. Gli avvocati e i procuratori iscritti all'Elenco di un tribunale ecclesiastico sono tenuti, a turno, a richiesta del Vicario giudiziale e a meno di gravi ragioni la cui valutazione spetta al medesimo Vicario giudiziale, a prestare il proprio gratuito patrocinio alle parti alle quali è stato assegnato un patrono d'ufficio.

Gli avvocati e i procuratori, che prestano il proprio gratuito patrocinio su richiesta del Vicario giudiziale, possono chiedere al tribunale il rimborso delle spese vive sostenute per il loro lavoro, previa presentazione di distinta documentata delle spese medesime.

Art. 8 – *I patroni stabili*

§ 1. I fedeli possono rivolgersi ai patroni stabili per ottenere consulenza canonica circa la loro situazione matrimoniale e per avvalersi del loro patrocinio avanti il tribunale ecclesiastico presso il quale prestano il loro servizio.

Il servizio di consulenza avviene secondo i tempi e le modalità previsti dal regolamento del tribunale e tenuto conto dell'organizzazione diocesana dell'indagine pregiudiziale o pastorale.

§ 2. Spetta al Consiglio Episcopale Permanente dare determinazioni circa l'istituzione dei patroni stabili ai sensi del can. 1490 nonché circa i requisiti e i criteri per l'affidamento dell'incarico, la natura del rapporto con il tribunale (o i tribunali) e le modalità di esercizio dell'attività.

I patroni stabili esercitano il compito sia di avvocato sia di procuratore.

L'incarico di patroni stabili deve essere conferito a persone che, in possesso delle qualifiche richieste dal can. 1483, offrano garanzia di poter efficacemente svolgere il loro compito a favore dei fedeli.

L'assunzione del predetto incarico è ragione d'incompatibilità con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i tribunali ecclesiastici italiani.

§ 3. Per potersi avvalere del patrocinio di un patrono stabile, la parte che ne abbia interesse deve farne richiesta scritta e motivata al Vicario giudiziale. Questi può accogliere la richiesta, tenendo conto delle ragioni addotte e delle effettive disponibilità del servizio.

§ 4. Il patrono stabile non può ricevere alcun compenso dai fedeli, né per la consulenza, né per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio.

§ 5. Il patrono stabile può rifiutare l'incarico per una determinata causa ovvero rinunciare in corso di causa all'incarico assunto, se legittimamente impedito o se ritenga, in scienza e coscienza, di non poter continuare a svolgerlo. Tale rinuncia, per essere efficace, deve essere accolta dal Vicario giudiziale.

Art. 9 - Norme applicative

§ 1. Il Consiglio Episcopale Permanente, per favorire l'omogeneità delle procedure, fornisce delle linee guida per l'attuazione delle presenti Norme in relazione alla ripartizione dei contributi della CEI all'interno della singola Regione ecclesiastica, redige un modello di regolamento per l'organizzazione amministrativa e adotta determinazioni circa le rogatorie, i compensi in favore dei periti e degli avvocati, il gratuito patrocinio, e le erogazioni liberali che possono essere effettuate dai fedeli e la disciplina del rapporto di lavoro degli operatori.

§ 2. La Segreteria Generale della CEI presta, ove richiesto, un servizio di consulenza in favore dei tribunali ecclesiastici per assicurare il corretto inquadramento giuridico degli operatori.

Art. 10 - Norme transitorie

Dall'entrata in vigore delle presenti Norme e per un periodo di tre anni, qualora il contributo a favore della Regione ecclesiastica determinato secondo il nuovo regime sia inferiore a quello erogato nell'anno precedente, la Presidenza della CEI può concedere, a fronte di specifica motivata e documentabile istanza, un contributo aggiuntivo nella misura non superiore ai quattro quinti della differenza tra il contributo erogato nell'anno precedente e quello calcolato secondo le nuove norme per l'anno corrente. La copertura economica del fabbisogno derivante da eventuali contributi aggiuntivi è assicurata mediante una specifica riserva sullo stanziamento annuale.

1) SCHEDA PUNTEGGIO CAUSE:

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 3, § 3, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si stabiliscono i seguenti criteri, espressi nella forma del punteggio, per la valutazione economica delle cause terminate, cioè delle cause con provvedimento depositato in cancelleria nell'anno di riferimento:

<u>Tipologia di causa</u>	<u>Punti</u>
Causa con procedura <i>brevior</i>	3
Causa ordinaria	12
Causa documentale	3
Appello rinviato a procedura ordinaria	12
Appello con conferma sentenza primo grado	3
Causa archiviata o perenta (con fase istruttoria iniziata) o definita con decreto	9
<u>Correttivi</u>	
Causa con perizia (anche se presenti più perizie)	+3
Causa con opposizione tra le parti	+3
Causa con assegnazione del gratuito patrocinio	+3

2) SCHEDA CONTRIBUTO DELLE PARTI:

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 6, §§ 2 e 3, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale* si stabilisce la seguente misura quale contributo dovuto dalle parti per concorrere alle spese giudiziali:

<u>Per il processo brevior</u>		
Complessivamente per parte attrice e parte convenuta	€	525,00
<u>Per il processo ordinario</u>		
Parte attrice	€	525,00
Parte convenuta (se costituita con patrono)	€	262,50

La Diocesi che trasmette il libello al Tribunale interdiocesano ritenendo che non sussistono i presupposti per il processo *brevior*, versa al Tribunale interdiocesano stesso il contributo che aveva ricevuto dalle parti, detratto l'importo di € 150,00 forfettariamente imputabile agli oneri sostenuti per l'istruzione della pratica.

La parte convenuta, se si costituisce in giudizio solo in sede di appello o per la presentazione dello stesso, versa il contributo al tribunale di appello.

Le parti sono rese partecipi, nei modi descritti nel regolamento, dell'obbligo morale per i fedeli abbienti di contribuire con una sovvenzione liberale, aggiuntiva rispetto al contributo per l'introduzione della causa, alla copertura parziale del costo effettivo della causa (cf. art. 6 § 2), mediante un versamento che può essere effettuato sul "Fondo tribunali per i meno abbienti" istituito presso la CEI.

Per la esenzione o la riduzione del contributo si stabiliscono, ai sensi dell'articolo 6, § 3, delle *Norme*, i seguenti criteri:

- a) la richiesta di riduzione o esenzione del contributo deve essere accompagnata da una lettera contenente il parere del parroco o di altro sacerdote che conosce personalmente la parte;
- b) la parte che richiede la riduzione o la esenzione può dimostrare il proprio reddito disponibile, che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto della situazione lavorativa, del patrimonio e dei redditi dei componenti della famiglia nonché della presenza nel nucleo familiare di figli minori e di persone disabili, utilizzando gli elementi rilevanti per il diritto civile, tra i quali l'ISEE, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la attestazione di disoccupazione, la attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti;
- c) per i redditi disponibili inferiori ad € 10.000,00 annui, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la esenzione dal pagamento del contributo;
- d) per i redditi disponibili inferiori ad € 15.000,00 annui e per i quali non vi è luogo alla esenzione, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la riduzione alla metà del contributo dovuto.

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9, § 1, delle *Norme* si stabilisce che, se ricorrono le condizioni per la esenzione dal contributo, il Vicario giudiziale può accogliere l'istanza motivata del fedele di avvalersi del patrocinio gratuito che può essere affidato al patrono stabile o a un difensore di fiducia.

3) SCHEDA SULLE PERIZIE:

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9, § 1, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa i compensi in favore dei periti.

I compensi per le perizie disposte dal tribunale, liquidati dal preside del collegio giudicante tenendo conto della complessità dell'accertamento e della eventuale necessità per il perito di avvalersi del contributo di altri specialisti, sono così determinati:

	minimo	massimo
a) perizia psichiatrica o psicologica	€ 450,00	€ 690,00
b) perizia ginecologica o andrologica	€ 280,00	€ 380,00
c) perizia grafologica	€ 200,00	€ 310,00
d) perizia informatica	€ 250,00	€ 350,00

I compensi liquidati comprendono le spese generali e sono al netto di eventuali contributi previdenziali e dell'IVA. Eventuali costi straordinari, quali trasferte o indagini eccezionali, debbono essere previamente autorizzati dal preside del collegio giudicante e sono rimborsati al perito a seguito di esibizione di idonea documentazione.

4) SCHEDA SULLE ROGATORIE:

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9, § 1, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale* si adottano le seguenti determinazioni circa le rogatorie:

i costi delle rogatorie sono sostenuti dal tribunale richiedente in favore del tribunale che esegue la rogatoria nella seguente misura, comprensiva di ogni onere:

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| 1. Deposizione di una parte in causa | € | 60,00 |
| 2. Deposizione di un teste | € | 30,00 |
| 3. Sessione deserta | € | 15,00 |

5) SCHEDA SULLE SEDI

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 5, § 4, delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni in ordine ai costi ammissibili a contributo e la durata del vincolo di utilizzazione della sede dei tribunali

La richiesta di contributo per spese straordinarie concernenti la sede principale o distaccata del tribunale deve essere presentata alla Presidenza della CEI con istanza motivata, nella quale si deve anche dare conto del piano finanziario per la parte della spesa non coperta dal contributo della CEI. Alla istanza deve essere allegato un preventivo analitico e il parere di congruità dell'Ufficio dei beni culturali e dell'edilizia di culto.

Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- ristrutturazione della sede, con contributo della CEI non superiore al 50% del costo approvato, con vincolo di destinare i locali ristrutturati a sede del tribunale per un periodo di 20 anni;
- messa a norma dei locali, con contributo della CEI non superiore al 50% del costo approvato, con vincolo di destinare i locali oggetto dell'intervento a sede del tribunale per un periodo di 20 anni.

La durata del vincolo di destinazione può essere ridotta dalla Presidenza della CEI in accoglimento di specifiche e motivate esigenze eccezionali.

La Presidenza della CEI può stabilire che interventi di ristrutturazione o di adeguamento normativo di particolare importanza debbano essere assoggettati alla procedura prevista per gli interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni di cui all'art. 3, n. 6, delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto.

Per ottenere la erogazione del rimborso è necessario esibire certificazione fiscale quietanzata relativa all'intero intervento.

Un nuovo tribunale diocesano o interdiocesano può presentare una istanza di contributo per una nuova sede anche se la diocesi di riferimento ha già ottenuto un contributo in relazione ad un differente tribunale.

Determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 23-25 settembre 2019, ha approvato le determinazioni, in vigore dal 1° gennaio 2020, riguardanti i compensi in favore degli avvocati e procuratori, i patroni stabili laici, i giudici laici, i difensori del vincolo laici e/o promotori di giustizia laici, gli uditori laici e assessori laici operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, i criteri di remunerazione per i sacerdoti operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.

Le determinazioni, promulgate dal Presidente della CEI in data 3 dicembre 2019, prot. n. 768/2019, entrano in vigore dal 1° gennaio 2020.

Si riportano di seguito:

- il decreto di promulgazione delle determinazioni;*
- il testo delle determinazioni riguardanti i Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.*

Decreto di promulgazione
delle determinazioni riguardanti i
Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 768/2019

Il Presidente

- viste le determinazioni approvate dal Consiglio Episcopale Permanente, ai sensi degli articoli 8 e 9 delle Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, nella sessione del 23-25 settembre 2019;
- ai sensi dell'articolo 27, lettera a) dello statuto e dell'articolo 72 del regolamento della CEI,

emana il seguente
DECRETO

Le determinazioni riguardanti i compensi in favore degli avvocati e procuratori, i patroni stabili laici, i giudici laici, i difensori del vincolo laici e/o promotori di giustizia laici, gli uditori laici e assessori laici operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, i criteri di remunerazione per i sacerdoti operanti nei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale, approvate dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-25 settembre 2019, sono promulgate, nel testo allegato al presente decreto, attraverso la pubblicazione nel *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* e sul sito istituzionale della CEI (www.chiesacattolica.it) ed entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Roma, 3 dicembre 2019

Gualtiero Card. Bassetti
Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve
Presidente

✠ Stefano Russo
Segretario Generale

DETERMINAZIONI CIRCA I COMPENSI IN FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI OPERANTI NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI IN MATERIA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9 § 1 delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa i compensi in favore degli avvocati e procuratori.

a. Gli onorari degli avvocati e dei procuratori nelle cause di nullità matrimoniale, concordati tra i patroni e i propri assistiti, sono indicati in un preventivo sottoscritto anche dalla parte (o dalle parti se concordi), secondo modelli adottati da ciascun Tribunale.

b. L'importo degli onorari degli avvocati e dei procuratori è stabilito nel rispetto della seguente tabella:

		minimo	massimo
Onorario per il patrocinio nel processo di primo grado			
	Consulenza e studio ¹	€ 0,00	€ 250,00
	Fase introduttiva, con raccolta ed esame degli elementi probatori, fino alla incardinazione della causa o alla costituzione della parte convenuta (sono comprese in questa fase le attività per la riassunzione della causa)	€ 480,00	€ 650,00
	Fase istruttoria fino al decreto di conclusione in causa (in questa fase sono comprese le cause incidentali e le rogatorie)	€ 640,00	€ 1.200,00
	Fase dibattimentale fino al provvedimento con il quale termina il giudizio di primo grado	€ 480,00	€ 900,00
Onorario del procuratore (se distinto dall'avvocato) nel processo di primo grado		€ 350,00	

Onorario per il patrocinio nel processo di secondo grado con rito ordinario		€ 650,00	€ 1.300,00
Onorario del procuratore (se distinto dall'avvocato) nel processo di secondo grado con rito ordinario		€ 350,00	

¹ Tale onorario, nell'eventuale prosieguo della causa, è da considerarsi come acconto.

- c. Nel caso in cui il processo in appello venisse definito secondo quanto previsto dal can. 1680 § 2, la determinazione del compenso a consuntivo (cfr Norme, art. 7 § 5) è pari ad un terzo del compenso preventivato per l'intero giudizio di secondo grado.
- d. Per il processo più breve, l'agevole individuazione di argomenti particolarmente evidenti che rendono manifesta la nullità (cfr can. 1683) può costituire un criterio per l'ordinaria applicazione della metà degli importi delle tariffe.
- e. I compensi sono comprensivi delle spese generali; rimangono esclusi gli eventuali oneri previdenziali e fiscali, nonché le spese vive, se previamente concordate e documentate, e quelle ammesse ai sensi dell'art.7 § 4 delle Norme.
- f. Le presenti determinazioni si applicano alle cause introdotte dal 1 gennaio 2020.

DETERMINAZIONE CIRCA I PATRONI STABILI LAICI OPERANTI NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI IN MATERIA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 8 § 2 delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa la disciplina del rapporto di lavoro dei patroni stabili laici operanti nei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale.

- a. Il Moderatore, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un patrono stabile mediante decreto canonico per cinque anni rinnovabili. Il Moderatore sottoscrive con il fedele laico che esercita l'ufficio di patrono stabile un contratto d'opera professionale.
- b. Per la nomina del fedele laico all'ufficio di patrono stabile, oltre ai requisiti previsti dalla normativa universale, si richiede la presentazione del candidato con il nulla osta da parte dell'Ordinario proprio, che ne attesti l'inserimento nella comunità ecclesiale e la buona fama. Ulteriori requisiti possono essere stabiliti dal Regolamento del Tribunale.
- c. Il patrono stabile esercita l'incarico professionale in piena autonomia, secondo i tempi e le modalità organizzative previsti dal Regolamento del Tribunale, assicurando la presenza presso la sede principale o secondaria del Tribunale o in altre sedi concordate, nei giorni pattuiti, per rendere in maniera adeguata il servizio di consulenza canonica ai fedeli circa la loro situazione matrimoniale e per seguire con la massima cura e diligenza il patrocinio nelle cause introdotte. Previo accordo con il Moderatore, il patrono stabile può svolgere le proprie funzioni anche in favore di altri Tribunali ecclesiastici e presso le rispettive sedi.
- d. L'incarico di patrono stabile presso un Tribunale ecclesiastico in materia di nullità matrimoniale è incompatibile con l'esercizio del patrocinio di fiducia presso i Tribunali ecclesiastici italiani (cfr art. 8 § 2 delle Norme) e con l'assunzione della difesa dei patrocinati in procedimenti davanti ai giudici dello Stato, fatto salvo l'eventuale procedimento di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale.
- e. Il patrono stabile riceve dal Tribunale un compenso, stabilito dal Moderatore, che orientativamente è costituito:
 1. da una parte fissa, non superiore a € 2.000,00, che potrà essere proporzionalmente ridotta in considerazione delle contenute esigenze lavorative, comprese le ipotesi in cui l'impegno per la consulenza canonica e per il patrocinio non sia richiesto per tutti i giorni di funzionamento del Tribunale o nel caso in cui il Tribunale stesso non sia aperto tutti i giorni feriali;
 2. da una parte variabile, pari a € 50,00 per la consulenza canonica (che comprende uno o più incontri) e € 90,00 per ogni patrocinio assunto nel processo di primo grado e € 60,00 per ogni appello;

3. gli importi su indicati sono comprensivi di spese generali e agli stessi vanno aggiunti, se dovuti, iva e contributi previdenziali.

f. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2020.

DETERMINAZIONE CIRCA I GIUDICI LAICI, I DIFENSORI DEL VINCOLO LAICI E/O PROMOTORI DI GIUSTIZIA LAICI, GLI UDITORI LAICI E ASSESSORI LAICI OPERANTI NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI IN MATERIA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

In attuazione di quanto stabilito nell'articolo 9 § 1 delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, si adottano le seguenti determinazioni circa la disciplina del rapporto di lavoro dei giudici laici, dei difensori del vincolo laici e degli uditori laici operanti nei Tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale

Giudici laici

1. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato con decreto canonico del Moderatore giudice per un periodo non superiore a dodici mesi (prima nomina), è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della predetta durata, non rinnovabile con la qualifica di responsabile di ufficio di particolare importanza.

Terminato il periodo può essere confermato con decreto del Moderatore per un quinquennio (rinnovabile) ed è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la medesima qualifica.

2. Il contratto di lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali da svolgere presso la sede del Tribunale o secondo le modalità stabilite nel proprio Regolamento.

3. Ai fini dell'assunzione si richiede:

- a. la presentazione del candidato con il nulla osta da parte dell'Ordinario proprio;
- b. *curriculum vitae* del candidato;
- c. relazione dell'attività di qualificazione professionale svolta, comprensiva dell'eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
- d. parere del Vicario giudiziale.

4. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

5. Per il fedele laico, per il periodo in cui esercita l'ufficio di giudice in modo non stabile o in via non esclusiva, si sottoscrive un contratto d'opera professionale. Il compenso è determinato dal Moderatore in base alle prestazioni effettuate, nella misura minima così stabilita:

Giudice occasionale	Remunerazione a prestazione:	
	- sessione istruttoria:	€ 30,00
	- voto:	€ 90,00
	- voto con sentenza:	€ 160,00
	- voto con decreto:	€ 110,00

Difensori del vincolo laici e/o promotori di giustizia laici, uditori laici e assessori laici

6. Il fedele laico che, possedendo i requisiti previsti dalla normativa canonica, è nominato con decreto canonico del Moderatore difensore del vincolo e/o promotore di giustizia per un periodo non superiore a dodici mesi (prima nomina), è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della predetta durata, non rinnovabile con la qualifica di responsabile di progetto.

Terminato il periodo può essere confermato con decreto del Moderatore per un quinquennio (rinnovabile) ed è assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la medesima qualifica.

7. Il contratto di lavoro può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il contratto a tempo pieno prevede quaranta ore di lavoro settimanali, comprensive della partecipazione alle sessioni istruttorie e della redazione delle *animadversiones*, da svolgere presso la sede del Tribunale o secondo le modalità stabilite nel proprio Regolamento.

8. Ai fini dell'assunzione si richiede:

- a. la presentazione del candidato con il nulla osta da parte dell'Ordinario proprio;
- b. *curriculum vitae* del candidato;
- c. relazione dell'attività di qualificazione professionale svolta, comprensiva dell'eventuale partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento;
- d. parere del Vicario giudiziale.

9. Per la parte economica e, in quanto compatibile, per la parte normativa si fa riferimento al contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli Istituti per il sostentamento del clero.

10. Per il fedele laico, per il periodo in cui esercita l'ufficio di difensore del vincolo e/o promotore di giustizia in modo non stabile o in via non esclusiva e di assessore, si sottoscrive un contratto d'opera professionale. Il compenso è determinato dal Moderatore in base alle prestazioni effettuate, nella misura minima così stabilita.

Difensore del vincolo occasionale	Remunerazione a prestazione:	
	- sessione istruttoria:	€ 25,00
	- <i>animadversiones</i> :	€ 100,00
Assessore	Consulto	€ 90,00

11. Il fedele laico, che possiede i requisiti previsti dalla normativa canonica, può essere nominato uditore con la medesima disciplina di cui ai numeri 6-10, in quanto applicabile.
12. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2020.

DETERMINAZIONE CIRCA I CRITERI DI REMUNERAZIONE PER I SACERDOTI CHE OPERANO NEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI IN MATERIA DI NULLITA' MATRIMONIALE

Il Consiglio Episcopale Permanente della CEI,

Viste

le *Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e circa l'attività di patrocinio svolta presso gli stessi*, promulgate con decreto del Presidente della CEI in data 18 marzo 1997, aggiornate, a seguito della entrata in vigore della Lettera Apostolica in forma di *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, con le *Norme circa il regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani in materia di nullità matrimoniale*, promulgate con decreto del Presidente della CEI in data 7 giugno 2018, che demandano all'approvazione del Consiglio Episcopale Permanente l'aggiornamento periodico delle tabelle concernenti i costi e i servizi erogati dai Tribunali ecclesiastici italiani per le cause matrimoniali;

tenuto conto

che il *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* ha permesso, secondo i criteri di discernimento dei Vescovi, la nascita di nuovi Tribunali sia Diocesani che Interdiocesani, sia il mantenimento di Tribunali Interdiocesani,

determina

a. i criteri per la remunerazione in favore dei sacerdoti che prestano servizio in favore dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale nei termini che seguono:

restano, allo stato, invariate le entità delle remunerazioni in favore dei sacerdoti che prestano servizio presso i Tribunali ecclesiastici in materia di nullità matrimoniale, che trattano le cause con il processo ordinario o con il processo ordinario e breve, ai quali afferiscono cinque o più Diocesi, e precisamente:

1) Vicario giudiziale	€	1.435,00
2) Vicario giudiziale aggiunto	€	1.346,00
3) Giudice a tempo pieno	€	1.346,00
4) Giudice a tempo parziale ¹	€	1.257,00
5) Uditore	€	1.117,00
6) Difensore del vincolo a tempo pieno e/o Promotore di giustizia	€	1.196,00
7) Difensore del vincolo a tempo parziale e/o Promotore di giustizia ²	€	1.117,00
8) Patrono stabile	€	1.196,00

¹ Sacerdoti inseriti nel sistema sostentamento del clero ai sensi della delibera 58 art.1, § 3.

² Sacerdoti inseriti nel sistema sostentamento del clero ai sensi della delibera 58 art.1, § 3.

- b. Per i Tribunali ecclesiastici ai quali afferiscono da due a quattro Diocesi, le remunerazioni sopra indicate, considerata la minore gravosità dell'impegno, sono ridotte di 1/20.
- c. Per i Tribunali ecclesiastici diocesani, le remunerazioni di cui alla tabella sono ridotte, per le ragioni suindicate, di 1/10.
- d. Se il Tribunale ecclesiastico diocesano è costituito per le cause di nullità matrimoniale trattate solamente con il processo più breve, le remunerazioni di cui alla tabella sono ridotte, per le ragioni suindicate, di 1/8.
- e. I giudici, gli uditori, i difensori del vincolo e/o promotori di giustizia e gli assessori inseriti nel sistema sostentamento del clero ai sensi della delibera 58 art. 1 § 3, che prestano servizio in Tribunale con modalità occasionale assicurando un costante e significativo contributo, possono, a giudizio del proprio Vescovo e del Moderatore, ricevere una remunerazione pari a quella prevista per il Difensore del vincolo a tempo parziale.
- f. La remunerazione per i giudici, gli uditori, i difensori del vincolo e/o promotori di giustizia e gli assessori che prestano servizio in Tribunale a tempo parziale o con modalità occasionale, e che non sono inseriti nel sistema sostentamento del clero ai sensi della delibera 58 art. 1 § 3, è corrisposta, con idonea forma contrattuale, dal Tribunale nella misura determinata dal Moderatore secondo un criterio equitativo che tenga conto della presente determinazione.
- g. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2020.